



Prot.n. 0035/S.N./C11-D  
 (nota a cura di **Giancarlo PITTELLI**)

Roma, 06 febbraio 2004

00185 Roma  
 Piazza Dante, 12 int.4  
 Tel. 06-77201726  
 Fax 06-77201728  
 E-MAIL:  
 nazionale@snad.info

OGGETTO: Ricorsi RIA.

**A DIRIGENTI NAZIONALI  
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI LORO SEDI**

Sono pervenute a questa Segreteria Nazionale richieste di delucidazioni in merito alla supposta "vittoria" di qualcuno sulla spinosa questione legata al riconoscimento delle maggiorazioni RIA.

A tal proposito, si ritiene utile ed opportuno ricostruire storicamente, seppur in modo necessariamente sintetico, il percorso della controversa vicenda, che ha visto decine e decine di migliaia di lavoratori statali promuovere ricorsi individuali o partecipare a ricorsi collettivi promossi da varie OO.SS.

I motivi del ricorso sono ampiamente noti: il primo comma dell'art. 7 del D.L. 19.9.93 n. 384, convertito nella L. 438/92, prorogò sino al 31 dicembre 1993 la vigenza delle norme contrattuali recepite nel D.P.R. 44/90 recante la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/90.

La disposizione di legge sembrava dovesse mantenere efficaci per tutto il periodo della proroga (1° gennaio 1991/31 dicembre 1993) i commi 4 e 5 dell'art. 9 del contratto regolanti la corresponsione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), al maturare di 5, 10, o 20 anni di servizio nell'arco di vigenza contrattuale.

Nonostante la evidente volontà della legge indirizzata a differire il termine di scadenza dell'efficacia dell'accordo (moratoria contrattuale), il Ministero del Tesoro pro tempore, con propria circolare, negò allora al personale dello Stato il pagamento delle competenze economiche in merito alla R.I.A. cui aveva pieno diritto agli effetti del contratto.

Il TAR del Lazio, in condivisione della motivata ed articolata impugnazione proposta dai primi ricorrenti, riconobbe il loro diritto di percepire i benefici legati alle maggiorazioni RIA correlati all'anzianità di servizio maturata dal 1.1.91 al 31.12.93 ed alla qualifica funzionale di appartenenza. Sulle somme maturate sarebbero naturalmente spettati interessi e rivalutazione.

Va detto che, con il passare del tempo, l'orientamento favorevole del TAR Lazio e di altri TAR si consolidò sempre più, accompagnandosi peraltro a pronunciamenti di eguale e favorevole segno anche da parte del Consiglio di Stato.

Sulla scorta di quanto sopra, vennero promossi parecchi ricorsi individuali e altri a carattere collettivo attivati da varie organizzazioni sindacali, e tra questi anche quello proposto su iniziativa dello SNAD. Detto ricorso (del tutto gratuito per gli iscritti; con quote di partecipazione fissate in £ 10.000 (diecimila) per i non iscritti) è stato predisposto dall'Avvocato Elio VITALE di Roma - V.le Mazzini, 6 - tel. 06/32.26.310 - assunto a protocollo del TAR Lazio in data 2.10.'99 (n° di riferimento 12345/1999 - primo ricorrente Morgante).

Ad un anno esatto di distanza, il Governo dell'epoca propose, nel disegno di Legge Finanziaria 2001, una norma che di fatto avrebbe cancellato gli orientamenti oramai consolidati della giustizia amministrativa e con essi le buone ragioni dei ricorrenti (in allegato 1, per opportuna

conoscenza, copia dell'informativa a suo tempo predisposta dallo SNAD, prot. n. 2983/S.N. del 16.10.2000, che riporta l'allarme della nostra O.S.).

Dopo solo un paio di mesi, quella norma entrò purtroppo in vigore (art.51, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388), determinando di fatto la cancellazione di ogni speranza per la quasi totalità dei colleghi ricorrenti, anche in considerazione dei tempi risaputamente biblici della giustizia amministrativa (in allegato 2, copia dell'informativa SNAD prot. n. 126/S.N. del 19.01.2001).

Il ricorso alla Corte Costituzionale, auspicato nella informativa di cui sopra, avvenne davvero, ma con esito purtroppo negativo (anche questa volta lo SNAD non mancò di informare tempestivamente i colleghi sugli sviluppi della vicenda: si vedano, a tal proposito, le informative prot. n. 1456/S.N./C11 datata 03.07.2002 (allegato 3) e la successiva, prot. n. 1783/S.N./C11 del 02.12.2002 (allegato 4).

E' di tutta evidenza che, alla luce delle vigenti disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 388/2000 e della rispondenza al dettato costituzionale su cui si è pronunciata la Suprema Corte, non sembra esistano allo stato molti margini per ridare speranza ai ricorrenti.

All'interno di questo quadro di situazione, certamente non incoraggiante, si situa la fortunatissima (è davvero il caso di dirlo!) vicenda che ha interessato un gruppo di colleghi che hanno proposto ricorso per il tramite dell'avv. F. M. Polito di Roma. Il Consiglio di Stato, infatti, ha rigettato gli appelli proposti dall'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del Ministero Difesa, avverso il pronunciamento positivo del TAR Lazio (sentenza n.3621 del 2000, dunque prima dell'entrata in vigore della legge 388/2000) in quanto l'impugnazione dell'Amministrazione è avvenuta in modo tardivo, e dunque oltre i termini di legge: un evento straordinariamente favorevole di cui certo siamo contenti per i fortunati colleghi interessati, ma che nulla aggiunge alla vicenda RIA e nulla toglie a quanti (e sono stati la quasi totalità dei ricorrenti!!!) così fortunati non lo sono stati purtroppo!! Ma dobbiamo anche chiederci: perché il ritardo nell'appello dell'Avvocatura? Di chi la responsabilità? E' un tema certamente da approfondire!

Alla luce di quanto detto in precedenza, presentare allora questa vicenda, come pure qualcuno pare stia facendo in giro per gli Enti della Difesa, come la grande vittoria di una parte sindacale., è cosa non solo non rispettosa della verità, ma addirittura fuorviante: prova ne sia che al ricorso dell'Avv. Polito, certamente trasversale sotto il profilo delle adesioni, hanno partecipato lavoratori iscritti a varie OO.SS. , e tra questi molti colleghi della Sardegna su iniziativa della nostra Segretaria Regionale e del Segretario Regionale SNAD della Sardegna sig. Luciano Gisellu (vds. la comunicazione pervenuta al nostro Gisellu dall'avv. Polito in allegato 5-1 e 5-2).

Una riflessione finale è comunque d'obbligo: se c'è un aspetto positivo in questa fortunata vicenda che ha coinvolto un numero limitatissimo di colleghi, è quello di aver riproposto agli occhi di tutti la palese ingiustizia, un vero e proprio furto, che è stato perpetrato nei confronti dei lavoratori statali. Può diventare questa l'occasione per riportare finalmente in superficie tutta la nostra amarezza ed il nostro disappunto e mettere finalmente in campo una forte mobilitazione della categoria e le più idonee iniziative per rilanciare la questione RIA e indurre il legislatore a riprenderla in esame? Allora, ai tempi della presentazione del disegno di legge finanziaria 2001, era il settembre 2000, a parte lo SNAD, quanti sollevarono il problema all'interno della nostra Amministrazione?

Noi ce lo auguriamo davvero e non mancheremo, per la nostra parte, di attivare ogni più utile iniziativa, anche per il tramite della nostra Federazione, per ridare voce al problema, sperando che ci sia da parte del legislatore la volontà politica di venire incontro alle legittime aspettative della nostra categoria.

Cordialissimi saluti.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**